

**PROVINCIA DI PISTOIA
PROVINCIA DI PRATO
COMUNE DI MONTALE
COMUNE DI AGLIANA
COMUNE DI BUGGIANO
COMUNE DI CANTAGALLO
COMUNE DI VERNIO
COMUNE DI VAIANO
UNIONE COMUNI VAL DI BISENZIO
COMUNE DI LARCIANO
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
COMUNE DI PESCIA
COMUNE DI SERRAVALLE P.SE
COMUNE DI UZZANO
COMUNE DI LAMPORECCHIO
COMUNE DI MARLIANA
COMUNE DI MASSA E COZZILE
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

PREMESSA

L'Appalto ha ad oggetto i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi in forma aggregata al fine di uniformare le prestazioni di tali servizi e ottimizzare la gestione di programmi e contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che interessano gli Enti coinvolti nell'appalto.

Le Amministrazioni committenti sono le seguenti: Provincia di Pistoia; Provincia di Prato; Comune di Montale; Comune di Agliana; Comune di Buggiano; Comune di Cantagallo; Comune di Vernio; Comune di Vaiano, Unione Comuni Val di Bisenzio; Comune di Larciano; Comune di Monsummano Terme; Comune di Pescia; Comune di Serravalle P.se; Comune di Uzzano; Comune di Lamporecchio; Comune di Marliana; Comune di Massa e Cozzile; Comune di Ponte Buggianese; Comune di Pieve a Nievole; Comune di Chiesina Uzzanese.

Al termine della presente procedura di gara ciascuna Amministrazione committente provvederà alla stipula del contratto di brokeraggio assicurativo con l'aggiudicatario.

L'importo stimato dell'appalto è quello risultante dalla tabella sottoriportata. Il valore è stato calcolato tenendo conto di una percentuale provvigionale del 3% sull'imponibile delle polizze RCAUTO e del 6,5% sull'imponibile delle restanti polizze e delle scadenze dei contratti delle singole Amministrazioni.

Provincia di Pistoia + Enti aderenti SUA Elenco premi con provvigioni

Ente	Importi imponibili RCA/ARD	importo annuo con provvigioni 3%	Importi imponibili altri rami	Importo annuo con provvigioni 6,5	Importo provvigioni giorno	Scadenza contratti brokeraggio	Durata contratto in giorni	importo appalto fino al 31/03/2025	Importo opzione di rinnovo e proroga tecnica	Importo appalto compresa opzione di rinnovo e proroga tecnica
Agliana	€ 11.339,58	€ 340,19	€ 40.442,97	€ 2.628,79	€ 8,13	31/03/2021	1096	€ 8.915,08	€ 3.945,08	
Montale	€ 5.335,77	€ 160,07	€ 32.657,41	€ 2.122,73	€ 6,25	31/03/2022	1096	€ 6.854,67	€ 3.033,32	
Monsummano Terme	€ 8.340,36	€ 250,21	€ 63.934,82	€ 4.155,76	€ 12,07	24/10/2022	889	€ 10.731,26	€ 5.854,51	
Serravalle Pistoiese	€ 4.836,70	€ 145,10	€ 29.234,20	€ 1.900,22	€ 5,60	31/03/2022	1096	€ 6.141,58	€ 2.717,76	
Chiesina Uzzanese	€ 4.986,84	€ 149,61	€ 16.191,74	€ 1.052,46	€ 3,29	31/03/2022	1096	€ 3.609,50	€ 1.597,27	
Uzzano	€ 2.448,27	€ 73,45	€ 23.901,32	€ 1.553,59	€ 4,46	31/03/2022	1096	€ 4.885,56	€ 2.161,95	
Massa e Cozzile	€ 6.439,49	€ 193,18	€ 29.018,27	€ 1.886,19	€ 5,70	31/03/2022	1096	€ 6.243,81	€ 2.763,00	
Larciano	€ 7.081,44	€ 212,44	€ 29.131,20	€ 1.893,53	€ 5,77	31/03/2022	1096	€ 6.323,68	€ 2.798,35	
Lamporecchio	€ 4.256,76	€ 127,70	€ 31.005,89	€ 2.015,38	€ 5,87	31/03/2022	1096	€ 6.435,13	€ 2.847,66	
Ponte Buggianese	€ 2.025,86	€ 60,78	€ 30.510,60	€ 1.983,19	€ 5,60	31/03/2022	1096	€ 6.137,49	€ 2.715,95	
Pieve a Nievole	€ 10.588,90	€ 317,67	€ 49.999,93	€ 3.250,00	€ 9,77	02/07/2022	1002	€ 9.793,97	€ 4.740,59	
Pescia	€ 5.879,88	€ 176,40	€ 86.463,74	€ 5.620,14	€ 15,88	31/03/2022	1096	€ 17.405,50	€ 7.702,25	
Buggiano	€ 2.577,45	€ 77,32	€ 30.171,96	€ 1.961,18	€ 5,58	31/12/2022	821	€ 4.585,23	€ 2.708,69	
Marliana	€ 3.611,56	€ 108,35	€ 13.915,13	€ 904,48	€ 2,77	31/03/2022	1096	€ 3.041,27	€ 1.345,82	
Vernio	€ 5.769,76	€ 173,09	€ 33.602,10	€ 2.184,14	€ 6,46	28/11/2022	855	€ 5.521,73	€ 3.132,21	
Cantagallo	€ 2.060,11	€ 61,80	€ 15.393,53	€ 1.000,58	€ 2,91	28/11/2022	855	€ 2.488,60	€ 1.411,66	
Unione dei Comuni della Val di Bisenzio	€ 5.665,00	€ 169,95	€ 6.352,69	€ 412,92	€ 1,60	28/11/2022	855	€ 1.365,36	€ 774,50	
Vaiano	€ 5.029,76	€ 150,89	€ 49.957,71	€ 3.247,25	€ 9,31	28/11/2022	855	€ 7.960,04	€ 4.515,34	
Provincia di Prato	€ 6.915,66	€ 207,47	€ 85.844,91	€ 5.579,92	€ 15,86	31/03/2022	1096	€ 17.378,02	€ 7.690,09	
Provincia di Pistoia	€ 18.052,92	€ 541,59	€ 280.157,52	€ 18.210,24	€ 51,37	31/03/2022	1096	€ 56.306,85	€ 24.916,81	
TOTALI	€ 123.242,07		€ 977.887,64					€ 192.124,32	€ 89.372,82	€ 281.497,15

L'aggiudicatario della presente procedura dovrà comunque impegnarsi a collaborare con i broker assicurativi delle Amministrazioni sopra indicate per garantire la massima uniformità nella gestione dei contratti in corso al momento dell'avvio del contratto di brokeraggio.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore delle Amministrazioni committenti sopra indicate ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – PRESTAZIONI

Il Broker si impegna a fornire alle Amministrazioni committenti con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni:

Analisi dei rischi e delle polizze esistenti

- A) Effettuazione di una costante analisi di “Risk Management” attraverso l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei rischi gravanti su ciascun Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e sulle altre persone di cui ciascun Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie. Effettuazione di un’attività di supporto a ciascun Ente nello sviluppo di strategie volte a monitorare e/o eliminare i rischi. Tale analisi dovrà individuare le aree di rischio, le misure da adottare sulla scorta dei rischi rilevati. Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione dei rischi legati di nuove tipologie di danni (es. Cyber risk). Il Broker dovrà consegnare la prima analisi dei rischi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- B) Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi;
- C) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato, della legislazione, della giurisprudenza e delle nuove esigenze di ciascun Ente, informando tempestivamente l’Ente medesimo della necessità o utilità di aggiornare le coperture vigenti o di attivare eventuali polizze in conseguenza di nuove disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia;
- D) A richiesta, assistenza ed effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide e che offrono le coperture tecniche più idonee alle condizioni economiche più vantaggiose, costante monitoraggio della situazione assicurativa di ciascun Ente, affinché la stessa conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi;

Assistenza nella procedura di acquisizione dei nuovi contratti assicurativi e nella gestione delle polizze assicurative

- E) Assistenza nello svolgimento delle gare d’appalto per l’affidamento dei contratti assicurativi in scadenza ovvero per l’attivazione di nuove coperture assicurative richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze degli Enti e in particolare nella predisposizione dei capitolati e dei disciplinari di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura degli Enti coinvolti. Assistenza tecnica nella fase di indizione, di svolgimento delle procedure e di valutazione delle offerte secondo le modalità previste per legge. Il capitolato e la documentazione di gara dovranno essere proposti entro il termine utile all’espletamento della gara (almeno 90 giorni prima della scadenza delle polizze, ovvero nel caso di cessazione anticipata del contratto, entro 30 giorni dalla conoscenza), nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia e dovranno essere accompagnati da un rapporto che evidenzia le caratteristiche salienti degli atti di gara proposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la partecipazione alla procedura, i criteri di valutazione delle offerte e la motivazione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e dell’importo presunto da indicare a base d’asta.
- F) Assistenza nell’attività di gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti. In particolare: assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative sia per le polizze già in corso alla data di stipula del contratto sia per quelle stipulate con la collaborazione del broker. Controllo sull’emissione delle polizze, sulle appendici di polizza, segnalazione delle scadenze con indicazione degli importi da pagare e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 40 giorni, pagamento dei premi entro i termini necessari a garantire all’Ente la continuità della copertura assicurativa. Attività di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Ente, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati in polizza (a titolo puramente esemplificativo: trasmissione dell’ammontare

delle retribuzioni erogate dall'Ente ai fini del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/O, comunicazione di altri dati utili per la regolazione premio e per l'aggiornamento delle somme assicurate). Segnalazione tempestiva di variazioni contrattuali e/o del rischio da cui possa derivare un aumento dei costi assicurativi, anche ai fini della corretta predisposizione delle relative poste di bilancio. Relazione annuale al 31 dicembre sullo stato delle varie polizze, con indicazione di eventuali e/o necessari aggiornamenti e/o revisioni delle coperture assicurative ovvero nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, e sulla congruità dei premi pagati ed efficacia delle coperture assicurative vigenti nell'anno di riferimento.

- G) Elaborazione di un rapporto sintetico semestrale sullo stato del programma assicurativo. Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite internet, per la gestione automatica dei contratti di assicurazione, accessibile in qualsiasi momento per:
- informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza;
- H) Razionalizzazione ed eventuale allineamento delle scadenze delle polizze.

Assistenza nella valutazione e gestione dei sinistri

I) Assistenza in tutte le varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche in fase di contenzioso, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di sinistro, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una corretta gestione e trattazione dell'evento sinistro e che, con riferimento ai sinistri attivi, consenta di giungere in tempi rapidi ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori. In particolare, per i sinistri in relazione ai quali viene richiesta all'Ente la restituzione delle franchigie, assistenza nella verifica della correttezza delle richieste della compagnia assicuratrice. Nella prestazione è espressamente compresa la trattazione dei sinistri attivi e passivi aperti in data antecedente alla decorrenza del presente contratto e non definiti. Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione di legge. Analisi della situazione sinistri e valutazione dei sinistri "a riserva" che nella successiva collocazione del rischio potrebbero incidere negativamente. Valutazione della corretta applicazione di franchigie e limiti di indennizzo. La gestione dei sinistri attivi e passivi dovrà essere svolta anche mediante fornitura all'Ente di supporti informatici, di appositi applicativi web e di tabulati per la tenuta, l'aggiornamento e il monitoraggio costante dello stato delle pratiche fino alla chiusura delle stesse. Il broker, dopo un confronto con le Amministrazioni committenti, dovrà elaborare una procedura per la gestione dei sinistri che tenga conto delle specifiche esigenze emerse in occasione di incontri dedicati a tali problematiche. La procedura dovrà contenere le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti in essere, di poter:

- istruire adeguatamente la denuncia di danno;
- inoltrare correttamente la denuncia di danno;
- curare il recupero del danno all'Ente.

Il broker dovrà fornire l'assistenza necessaria al personale delle Amministrazioni committenti preposto alla gestione dei sinistri o coinvolto nella fase istruttoria (es. personale tecnico) nelle seguenti operazioni:

- selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;
 - effettuazione di sopralluoghi, anche con il perito della compagnia, per i sinistri di una certa entità, quando richiesto dall'Amministrazione;
 - contraddittorio con i periti della compagnia a supporto della definizione economica del sinistro;
- In relazione alla gravità del sinistro il broker dovrà far presente l'opportunità/necessità di coinvolgere esperti o periti di parte nella valutazione del danno.

L) Elaborazione di un rapporto riepilogativo semestrale sintetico illustrante la situazione complessiva dell'Ente in relazione alla tipologia dei sinistri attivi e passivi verificatisi, alla sinistrosità delle singole polizze, all'andamento generale dell'esito dei sinistri ecc.; produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, riservati e dichiarati senza seguito), sia descrittivi (natura, cause, circostanze, riferimenti temporali, strade

o situazioni di rischio maggiore e andamento della sinistrosità, stato dei sinistri aperti) ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;

Consulenza e Formazione

- M) Cura dell'aggiornamento e formazione del personale degli Enti committenti, in particolare per i dipendenti interessati all'ambito assicurativo, sulla base del programma presentato in sede di gara, da sviluppare in accordo con il servizio competente per un minimo di un seminario di aggiornamento all'anno e due incontri di approfondimento su tematiche assicurative indicate dagli Enti coinvolti da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica. Potrà essere richiesta dalle Amministrazioni committenti un'attività formativa in materia assicurativa, che abbia ad oggetto le modalità operative di gestione delle polizze e l'istruttoria dei sinistri, rivolta al personale non in possesso di un'esperienza professionale specifica;
- N) Messa a disposizione di consulenza legale su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa per le quali ciascun Ente richieda pareri qualificati, da rendere nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla richiesta dell'Ente;
- O) Individuazione, su richiesta di ciascun Ente, degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con gli Enti contratti o convenzioni di vario tipo e verifica delle relative polizze stipulate in ragione del contratto o della convenzione;
- P) Individuazione, su richiesta di ciascun Ente, delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e successiva verifica di corrispondenza delle relative polizze;
- Q) Svolgimento, a beneficio di ciascun Ente e con oneri a proprio carico, di tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della gara indetta per l'affidamento del presente servizio.
- R) Ogni ulteriore attività di consulenza e assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio, anche con la resa di pareri in forma scritta, su richiesta dell'Amministrazione.

Nello svolgimento del servizio il Broker è tenuto a utilizzare di regola, nei rapporti intrattenuti con gli Enti, idonei strumenti informatici e telematici di comunicazione, quali:

- Messa a disposizione di software utilizzabile tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento per:

- informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
- informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
- elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall'Ente.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità degli Enti committenti tutti gli archivi informatici e cartacei relativi alla esecuzione del presente appalto.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori attività necessarie o utili a soddisfare eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo a ciascun Ente committente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti committenti, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni committenti e nel

rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da queste fornite. Dovrà inoltre garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Le Amministrazioni committenti hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 4 – TRASFERIMENTO PRATICHE

Il broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con il Broker uscente per concordare il trasferimento delle pratiche di sinistro, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria al subentro di un nuovo Broker.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il presente servizio avrà durata fino al 31/03/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, con decorrenza dalla data di scadenza dei precedenti contratti di brokeraggio, risultanti dal prospetto in premessa o se successiva dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata delle prestazioni, qualora ne ricorrano i presupposti. Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno centoventi giorni e comunque per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'importo stimato dell'appalto, al netto dell'opzione di rinnovo e di proroga tecnica, è di € 192.124,32. L'importo è stato calcolato tenendo conto degli imponibili dei premi assicurativi in corso e delle percentuali provvigionali del 3% per il ramo RC Auto e 6,5% per il ramo RCD predeterminate per la remunerazione dell'attività del broker.

L'importo totale dell'appalto, compreso il valore dell'opzione di rinnovo e di proroga tecnica, è di € 281.497,15.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del presente servizio non graveranno sull'Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente.

Il Broker non potrà pertanto pretendere dall'Ente alcun compenso né rimborso spese di sorta né alcun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

Le percentuali di provvigione da applicare ai contratti assicurativi non sono oggetto di offerta e sono quelle risultanti dalla tabella riportata nella premessa del presente Capitolato, che contiene anche l'importo delle provvigioni.

A garanzia della legittimità e trasparenza delle procedure di gara da espletare per l'affidamento di servizi assicurativi, l'entità delle suddette provvigioni spettanti al Broker verrà resa nota nei bandi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Gli Enti committenti provvederanno al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per gli Enti stessi.

Il broker dovrà trasmettere agli Enti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importi, coordinate bancarie etc.) almeno 40 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie assicuratrici causati dal Broker, non saranno pertanto imputabili all'Ente bensì esclusivamente al Broker medesimo.

Il Broker si impegna a trasmettere a ciascun Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

ART. 8 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE

L'Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ricevute dalle compagnie di assicurazione nonché ad effettuare alle compagnie, tramite il Broker, i versamenti dei premi inerenti sia ai contratti che verranno successivamente stipulati, sia ai contratti in corso.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le ricevute emesse dalla società di assicurazione debitamente quietanzate o, in mancanza, un certificato attestante la copertura del rischio ed il pagamento effettuato; le polizze e le appendici dovranno essere trasmesse entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento dei premi.

I documenti contabili o gli estratti conto dovranno essere emessi dal Broker con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'affidamento del presente servizio nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al pagamento del premio della specifica Polizza assicurativa.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, il Broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità del soggetto delegato ad operare sullo stesso.

Il Broker si obbliga a comunicare all'Ente ogni modifica che possa successivamente intervenire relativamente ai dati trasmessi. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente entro 7 giorni dall'accensione o modifica di c/c dedicati o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione all'articolo precedente, il Broker si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente contratto si intende pertanto espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Il Broker si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Il Broker o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione nelle forme di legge.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO E INCONTRI OPERATIVI

Per ogni Ente committente dovrà essere individuata dal broker la figura di Responsabile dedicato che dovrà avere adeguati requisiti professionali, capacità e competenza e esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il Responsabile dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo anche un numero di telefono cellulare ed un indirizzo di posta elettronica e, nei periodi di assenza, dovrà essere garantita la reperibilità del sostituto.

Il Responsabile dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente committente.

All'inizio del servizio e successivamente su specifica richiesta e/o in relazione a particolari situazioni, verrà convocato presso ciascun Ente un incontro operativo con personale qualificato del Broker al fine di organizzare e pianificare lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2.

Il Broker si dovrà rendere disponibile all'incontro operativo entro sette giorni dalla data della richiesta.

ART. 11 – STAFF DI INTERFACCIA CON LE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con l'Ente, coordinata dal Responsabile del Servizio e costituito dai referenti diretti per linee di attività che verranno effettivamente e stabilmente messi a disposizione per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ART. 12 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Broker si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi di settore.

Dovrà altresì osservare e fare osservare tutte le disposizioni che potranno intervenire nel corso del servizio in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sollevando l'Ente da ogni responsabilità in materia di igiene del lavoro e di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

E' inoltre responsabile dell'inadempimento di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 209/2005, di cui il Broker all'inizio del servizio dovrà consegnare copia e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere massimali non inferiori ai minimi stabiliti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

ART. 14 – PENALI, GRAVI INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio ciascun Ente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, applicherà all'affidatario delle penali come di seguito articolate:

- ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: € 200,00 per ogni giorno;
- ritardo nell'attività di assistenza nelle procedure di gara e, in particolare, nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto rispetto al termine contrattualmente stabilito: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- esecuzione del contratto con l'utilizzo di personale non regolarmente assunto: € 1.000,00 per ogni persona non in regola;

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal capitolato e dall'offerta tecnica: a discrezione dell'Amministrazione da un minimo di 100,00 ad un massimo di 500,00 euro per ogni fatto contestato.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli art. 1453 e seguenti del codice civile.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale il broker ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine di 5 giorni del ricevimento della contestazione stessa.

Ai fini dell'applicazione delle suddette penali l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata.

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nell'erogazione del servizio l'Ente potrà, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

A decorrere dalla data di scioglimento anticipato del rapporto, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno centoventi giorni e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il contratto si risolve di diritto, in danno dell'affidatario, nel caso il Broker perda il possesso dei requisiti minimi, sia di ordine generale che di ordine tecnico-economico, così come nel caso venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.

In tutte le ipotesi di risoluzione per colpa dell'affidatario, l'Ente incamererà per intero la cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di ridurre o di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni di superiore interesse pubblico che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto.

In caso di riduzione o recesso unilaterale di cui al precedente comma, il Broker rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed a termini delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Broker prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una cauzione di importo pari al 10% del valore stimato del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa da depositare in originale presso ciascun Ente.

L'importo di cui sopra può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'Istituto fideiussore sarà liberato da ogni suo obbligo e responsabilità in ordine alla garanzia prestata ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia relativa al servizio stesso.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal Broker.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per grave inadempimento e del risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dall'Ente. In considerazione della peculiarità del contratto è altresì vietato il subappalto.

ART. 17 – VARIANTI

Gli Enti committenti si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dall'Ente/dagli Enti.

ART. 18 – DUVRI

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, per le sue caratteristiche non si rende necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, e qualora le stesse non siano composte in via bonaria o amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente quello di Pistoia. E' escluso il giudizio arbitrale.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR.

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Broker si impegna a conformarsi agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento anche rapportandosi con gli Enti committenti per la gestione dei dati e per l'applicazione del modello organizzativo adottato in materia.

All'inizio del servizio verrà effettuata apposita riunione operativa presso ciascun Ente committente al fine di formalizzare le opportune procedure.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità del contratto, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Broker in qualità di Responsabile del trattamento, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Broker ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 21 – ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio.
- b) rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- c) tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di scritturazione.

ART. 22 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte delle Amministrazioni committenti nel rispetto dei termini e nelle forme di cui all'art. 32 comma da 8 a 14bis del D. Lgs. 50/2016. A tale scopo il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte dei competenti uffici.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. L'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dagli Enti committenti, pena la revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005, la polizza RC professionale depositata presso l'ISVAP ed eventuali altri documenti necessari alle Amministrazioni committenti.

